

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

12.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI LUNEDÌ 22 APRILE 1940-XVIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TRINGALI CASANUOVA**

#### INDICE

	Pag.
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. ( <i>Modificato dal Senato</i> ). ( <i>Approvato con modificazione</i> ). . . . .	157
Nuovo ordinamento dell'Istituto Maestre Pie Filippini. ( <i>Approvato con modificazione</i> ). . . . .	158
Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese . . . . .	158
Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo. ( <i>Approvato con modificazioni</i> ). . . . .	159
Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania . . . . .	166
<b>Registrazioni con riserva della Corte dei conti:</b>	
Elenco delle registrazioni eseguite nella prima quindicina del mese di marzo 1940-XVIII . . . . .	166

Constata che la Commissione è in numero legale.

(*Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi*).

BONFATTI, *Segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

PRESIDENTE comunica che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione i Consiglieri nazionali Cempini Meazzuoli, Feliciangeli, Franca Aldo, Marinoni, Pazzagli, Salvagnini, Scardovi, Sequi, Taglietti e Vitale Filomeno, ai quali porge il suo saluto.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, numero 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (628-B)**

CASILLI, *Relatore*, osserva che la Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia del Senato del Regno all'articolo 7, che attribuiva ai Comuni una percentuale « non inferiore al 10 per cento » di cui dovrà essere aumentato il prezzo dei rottami e dei manufatti per spese di raccolta, trasporto e custodia, ha adottato la formula: « percentuale non superiore al 10 per cento ».

La modificazione è sostanziale e dal resoconto della Commissione dell'economia cor-

La riunione comincia alle 16,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Magini, Magnini, Marinoni, Nicolato e Vitale Filomeno.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

porativa e dell'autarchia del Senato risulta che è stata accettata dal Sottosegretario di Stato per le corporazioni, che era intervenuto alla riunione. È però da rilevare che il Ministro proponente del Regio decreto-legge è quello dell'interno.

PRESIDENTE avverte che in merito il Ministero dell'interno ha inviato alla Presidenza della Camera la seguente comunicazione:

« La modificazione apportata dal Senato del Regno (Commissione legislativa dell'economia e dell'autarchia) all'articolo 7 del provvedimento indicato in oggetto e in virtù della quale viene sostituita con la parola « superiore » la parola « inferiore » usata nel Regio decreto-legge, può riuscire, in molti casi, di pregiudizio alle finanze delle amministrazioni comunali. Difatti, mentre una percentuale di aumento « non inferiore al 10 per cento » del prezzo del metallo costituiva un minimo garantito, ritenuto in media sufficiente, per compensare i Comuni degli oneri da essi sostenuti per spese di raccolta, trasporto e custodia dei rottami e dei manufatti, l'aumento « non superiore al 10 per cento » potrà in molti casi, non essere sufficiente a compensare i Comuni delle spese medesime, specie in dipendenza del costo del trasporto del materiale dai Comuni di raccolta agli enti o stabilimenti designati dal Commissariato per le fabbricazioni di guerra, quando tali enti o stabilimenti siano molto distanti.

Ciò premesso, si propone che in sede di nuovo esame del provvedimento da parte della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, sia ripristinata l'originaria dizione dell'articolo 7 ».

Dal canto suo la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato alla Presidenza della Camera quanto appresso:

« Sulla modifica apportata dal Senato del Regno all'articolo 7 del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, nel senso di commisurare ad aliquota « non superiore » anziché « non inferiore » al 10 per cento la maggiorazione di prezzo sui rottami e manufatti di rame a favore dei Comuni, dev'essere osservato che col provento dell'aliquota di sopraprezzo suddetta, i Comuni devono sopportare ad un complesso di oneri che si concretano nelle spese di raccolta, trasporto e custodia del materiale in oggetto. Ulteriori oneri i Comuni debbono sostenere per procurarsi i finanziamenti necessari al pagamento del prezzo dovuto ai singoli detentori.

Può ritenersi che il limite del 10 per cento risulti appena sufficiente per le finalità di che trattasi.

La determinazione della percentuale di maggiorazione spetta al Ministero delle finanze, di concerto con quello dell'interno; a suo tempo sarà, come è ovvio, tenuta presente la necessità di contenere la misura della percentuale suddetta nei limiti strettamente indispensabili.

È pertanto necessario che sia ripristinata, come anche il Ministero dell'interno ha già chiesto, la dizione usata dal decreto-legge, la quale costituisce la cautela minima indispensabile per assicurare il ricupero delle spese che i Comuni sosterranno per la gestione ad essi demandata ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, chiede che, per le ragioni addotte, la Commissione ripristini l'originaria dizione dell'articolo 7.

PRESIDENTE pone in votazione la proposta che sia ripristinata la dizione dell'articolo 7: « non inferiore al 10 per cento ».

(*La Commissione approva*).

Dichiara approvato l'articolo 7 nel testo primitivo. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Nuovo ordinamento dell'Istituto Maestre Pie Filipini. (685)**

SALVAGNINI, *Relatore*, rileva l'opportunità di dare all'Istituto una disciplina giuridica unitaria e propone l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(*Si approva l'articolo 1*).

Avverte che al secondo comma dell'articolo 2 il Ministro dell'educazione nazionale, in luogo della dizione: « scuole a sgravio » ha proposto la formula: « scuole parificate ».

(*Si approva l'articolo 2 così emendato*).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese. (688)**

FRANCA ALDO, *Relatore*, rileva che la città di Biella, centro eminentemente industriale, che ha un territorio piuttosto modesto, ha bisogno di ampliare la sua circoscrizione

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

in direzione dei comuni di Chiavazza e di Cossila, la cui popolazione gravita, per ragioni di lavoro, verso Biella ed usufruisce di vari servizi pubblici di questa città.

Ritiene pertanto giustificato il disegno di legge che aggrega al comune di Biella i comuni di Cossila e di Chiavazza, eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo, che è aggregato al comune di Vigliano Biellese, perchè in essa esistono due villaggi operai annessi ad opifici industriali di Vigliano Biellese.

PRESIDENTE pone in votazione i due articoli del disegno di legge.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo. (693)**

SCARDOVI, *Relatore*, si rende conto della necessità che ha determinato la presentazione del disegno di legge, in quanto il ferro, che è una materia prima per la quale l'Italia è in gran parte tributaria dell'estero, è assorbito quasi completamente, nelle attuali contingenze, dalla preparazione militare del Paese.

Si riserva di intervenire nella discussione dei singoli emendamenti.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, raccomanda alla Commissione di tener presente i particolari motivi che hanno resa necessaria la presentazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

All'articolo 1, comma 1°, il Consigliere nazionale Andriani ha proposto di sopprimere le parole: « esclusi i cancelli d'entrata ».

Avverte che il Ministero delle corporazioni è del parere che non si debba accogliere questo emendamento, in quanto — come si legge in una lettera al Presidente della Camera — « l'esclusione dei cancelli di entrata dall'obbligo della denuncia e raccolta è stata giustamente prevista, sia per la diversa destinazione che essi hanno nei confronti delle cancellate, sia per la difficoltà, e forse impossibilità, di sostituirli con idonee chiusure di legno o di altri materiali ».

ANDRIANI osserva che i cancelli d'entrata rappresentano un'alta percentuale dei manufatti di ferro di cui nel disegno di legge. Escludendoli dalla raccolta si verrebbe a rinunciare ad una gran parte del materiale che potrebbe essere utilmente impiegato. D'altra

parte, non vede l'utilità del cancello d'entrata, quando tutta la cancellata viene rimossa.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si associa ai rilievi del Ministero delle corporazioni, aggiungendo che il problema investe una questione di sicurezza delle case. Non crede, poi, che i cancelli di entrata costituiscano una notevole percentuale rispetto alle cancellate di recinzione. In fondo, è una riserva di ferro che può essere, qualora se ne presenti la necessità, sempre utilizzata. Si intende che i proprietari potranno rimuovere spontaneamente i cancelli di entrata.

MORELLI EUGENIO osserva che mentre la cancellata può essere sostituita da un muro, il cancello d'entrata non può essere sostituito.

ANDRIANI non insiste nell'emendamento.

PRESIDENTE allo stesso articolo 1, comma primo, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha proposto di sopprimere le parole: « come rottami ».

Il Ministero delle corporazioni ha espresso l'avviso che l'emendamento possa essere accolto « in quanto il ferro proveniente dalle cancellate può effettivamente essere impiegato con maggiore utilità tecnica ed economica in altri usi anzichè nella fusione come rottami ».

SPINELLI FRANCESCO ritiene che la qualifica « rottami », sia pleonastica, poichè si tratta di un manufatto che diventa rottame solo quando sarà stato rimosso. L'emendamento è in relazione alla proposta di sostituire, all'articolo 5, comma secondo, alle parole: « il prezzo d'acquisto » le altre: « l'indennità di cessione » e di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto anche delle spese di rimozione e di quelle necessarie per le sostituzioni di cui al successivo articolo 6 e sentite le Confederazioni fasciste degli industriali e degli agricoltori ».

Queste modificazioni hanno come presupposto uno spirito di collaborazione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che, appunto per il fatto che l'emendamento all'articolo 1 è in relazione alla disposizione dell'articolo 5, non può essere, a suo parere, accettato, perchè trasformerebbe tutto il criterio economico del provvedimento, il quale ha voluto unificare il tipo del ferro. Si è adottata la dizione « rottame » perchè la cessione avvenga a prezzi di rottame.

Si rende conto delle esigenze che hanno indotto il camerata Spinelli a proporre che non si debba cedere come rottame un mate-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

riale che può avere una destinazione industriale diversa; ma ciò complicherebbe tutto il sistema, perchè bisognerebbe periziare il ferro che ogni proprietario rimuove e cede all'Ente distribuzione rottami.

SPINELLI FRANCESCO trasformerebbe l'emendamento nella raccomandazione che sia tenuto presente in sede di emanazione di norme regolamentari per l'applicazione della legge. In proposito avverte che ha proposto di aggiungere all'articolo 8 il seguente comma:

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme che si rendano necessarie per l'esecuzione della presente legge e di graduare la rimozione e la cessione delle cancellate ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, conviene che tutta questa materia dovrà formare oggetto di norme regolamentari che saranno subito emanate.

PRESIDENTE. Si potrà, in quella sede, tener conto della raccomandazione del camerata Spinelli.

(*Così rimane stabilito*).

Allo stesso articolo 1, dopo il comma primo, il camerata Spinelli Francesco ha proposto di aggiungere i seguenti:

« Non sono considerate cancellate le recinzioni formate di reti metalliche, lamiera stirata, lamiera sottile (bandone), filo spinato e simili con i relativi supporti o telai di so-stegno.

« Sono esclusi dall'obbligo della rimozione:

a) le cancellate di peso inferiore a chilogrammi 15 per metro lineare, purchè non sovrastanti muri di almeno metri due di altezza;

b) le cancellate di recinzione o divisione poste sui lastrici solari o sulle terrazze sopraelevate;

c) le cancellate per le quali, a giudizio dell'Ufficio sanitario del Comune, è riconosciuta la necessità per ragioni di igiene;

d) i tratti laterali di cancellata posti a complemento dei cancelli di entrata;

e) i supporti in genere delle cancellate;

f) le recinzioni nelle quali la parte in ferro non sia preminente ».

Il Ministero delle corporazioni giudica superflui i commi aggiuntivi, non potendosi considerare « cancellate » le reti metalliche, la lamiera di filo spinato e simili ed osserva che questa materia dovrebbe formare oggetto di regolamento o di norme di applicazione.

SPINELLI FRANCESCO nota che ha creduto opportuno di precisare tutto ciò che è escluso dall'obbligo della rimozione, perchè i giornali si sono occupati della questione, pubblicando elenchi che hanno generato un senso di incertezza.

In seguito ai chiarimenti del Ministero delle Corporazioni non insiste nell'emendamento.

MORELLI EUGENIO è d'avviso che si debba dire chiaramente che non sono considerate cancellate le reti metalliche, che dovranno recingere gli orti, il cui numero aumenta sempre più. È da rilevare che il furto consumato nell'interno di un orto assume un aspetto diverso a seconda che l'orto sia o no recinto.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che, dopo i chiarimenti del Ministero delle corporazioni, non vi può essere dubbio che le reti metalliche sono escluse dall'obbligo della rimozione.

MORELLI EUGENIO riterrebbe opportuno che, dopo la denuncia, le cancellate non fossero tutte rimosse, per evitare che siano lasciate sul posto come rottami. Si potrebbe, nel momento del bisogno, ordinare la rimozione e portarle subito via.

Pensa poi che non sia conveniente far rimuovere qualche cancellata esistente in alta montagna, andando incontro ad una spesa eccessiva per il trasporto.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che vi è assoluta necessità di procurarsi il ferro e che quindi non si fa questione di convenienza o meno dal punto di vista economico.

SCARDOVI, *Relatore*, avverte che, in base al secondo comma dell'articolo 1, è il Prefetto che fissa il termine per la rimozione, che deve avvenire a cura e spese dei proprietari.

ORSI a proposito della scarsità del ferro segnala che imprese costruttrici riescono a trovarlo clandestinamente sul mercato, al prezzo di 5 e anche 6 lire al chilogrammo. Raccomanda al Ministero dell'interno di far sì che questa speculazione cessi.

PRESIDENTE prende atto della raccomandazione del camerata Orsi.

(*Si approva l'articolo 1*).

All'articolo 2, comma primo, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha proposto di sostituire le parole: « lunghezza complessiva, altezza » con le altre: « lunghezza complessiva e peso approssimativo per metro lineare ».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Ministero delle corporazioni ritiene che l'emendamento appare tecnicamente fondato, « potendo effettivamente fornire elementi più adatti a stabilire il genere e l'importanza del materiale denunciato ».

SCARDOVI, *Relatore*, dichiara di essere contrario alla indicazione del peso, che non potrebbe essere controllato e darebbe modo ai proprietari di denunciare meno del peso effettivo. Piuttosto specificherebbe l'altezza media, poichè le cancellate non sono in tutti i punti ugualmente alte.

Inoltre, ad evitare che i proprietari — come è avvenuto per il rame — vendano le cancellate prima della denuncia, direbbe che i proprietari sono costituiti depositari del materiale da denunciarsi.

SPINELLI FRANCESCO non insiste nel suo emendamento.

LABADESSA in ordine alla proposta del Relatore osserva che non è chiaro di che cosa i proprietari debbano essere depositari. Bisognerebbe stabilire un termine brevissimo per la denuncia; ma non crede che ciò sia praticamente attuabile.

CEMPINI MEAZZUOLI direbbe che i proprietari sono costituiti depositari del materiale da essi posseduto.

PENNAVARIA non crede sia possibile adottare una simile formula, in quanto non è accertato il materiale che i proprietari posseggono.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO riconosce che l'inconveniente, cui ha accennato il Relatore, si è verificato per il rame; ma osserva che non è possibile rimuovere una cancellata e venderla subito sul mercato, senza richiamare l'attenzione degli organi di polizia.

IPPOLITO avverte che sono state impartite ai Segretari federali istruzioni per evitare che il materiale di ferro sia venduto prima della denuncia.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, è d'avviso che sia opportuno richiamare l'attenzione del Governo sull'inconveniente prospettato dal relatore, trasformando l'emendamento in raccomandazione.

*(Così rimane stabilito — Si approva l'articolo 2).*

PRESIDENTE all'articolo 3, comma primo, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha proposto di aggiungere dopo le parole: « patrimonio artistico » le altre: « o che recingono zone panoramiche di notevole interesse turistico ».

Il Ministero delle corporazioni preferisce la dizione del progetto, perchè più comprensiva.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non può accettare l'emendamento, che si potrebbe prestare ad una interpretazione troppo ampia. Del resto, si può trovare il modo di far ammirare il panorama con una recinzione di altro materiale.

SPINELLI FRANCESCO non insiste nell'emendamento, per quanto si sarebbe potuto, a suo avviso, accogliere, poichè è in facoltà del Prefetto di decidere o meno la rimozione.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO segnala che i Prefetti hanno trasmesso una disposizione del Ministero dell'educazione nazionale, la quale fa obbligo ai privati di non toccare determinate cancellate, senza il consenso del Ministero stesso.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che si tratta delle cancellate previste all'articolo 3.

*(Si approva l'articolo 3).*

PRESIDENTE avverte che il Ministero delle finanze, all'articolo 4, comma primo, lettera e), ha proposto di aggiungere, dopo le parole: « interesse militare » le altre: « nonchè per la sicurezza di edifici in cui si conservino valori dello Stato ».

Inoltre al comma secondo, dopo le parole: « il Provveditorato generale » ha proposto di aggiungere le parole: « dello Stato ».

*(Si approvano gli emendamenti).*

LEVA propone che sia soppressa la lettera c) relativa agli immobili appartenenti a cittadini stranieri, perchè gli immobili seguono la legge del luogo dove si trovano.

PENNAVARIA nota che la disposizione è determinata da ragioni di carattere diplomatico.

SCARDOVI, *Relatore*, dichiara di aver assunto informazioni al Ministero degli esteri, dalle quali risulta che esistono accordi per tutelare i cittadini stranieri.

LEVA non insiste.

*(Si approva l'articolo 4 emendato).*

PRESIDENTE. All'articolo 5, comma secondo, il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha proposto di sostituire alle parole: « il prezzo d'acquisto » le altre: « l'indennità di cessione » e di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tenendo conto anche delle spese di rimozione e di quelle necessarie per le sostituzioni di cui al successivo articolo 6, e sentite le Confederazioni fasciste degli industriali e degli agricoltori ».

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il Ministero delle corporazioni osserva che l'emendamento « è opportuno per quanto riguarda la dizione « indennità di cessione » ed è ispirato a criteri di equità per la seconda parte, che tende a sollevare i proprietari dalle spese di rimozione, dallo schema tacitamente loro accolte. Occorrerà, però, evitare che l'Ente distribuzione debba sopportare oneri troppo gravi e soprattutto che il ferro ricavato dalle cancellate venga a costare molto di più di quello altrimenti ottenuto ».

Il Ministero delle finanze comunica però che l'accoglimento della proposta ritarderebbe il pagamento dovuto all'Endirot, in tutti i casi, certamente frequenti, in cui le cancellate rimosse recintavano proprietà in fregio a vie pubbliche e debbono essere sostituite da manufatti.

« A prescindere da ciò, il prezzo di cessione da corrispondersi dall'Ente predetto sarebbe sensibilmente maggiorato per effetto della proposta di cui trattasi, rendendo gravosa la successiva alienazione del materiale.

« Occorre, invero, in ogni caso assicurare la necessaria equivalenza tra la spesa che l'Ente sopporterà per l'acquisto di cui si tratta e il ricavo che esso potrà trarre dalle cessioni successive del materiale.

« A tale riguardo si fa riferimento a quanto ritenga di far presente il Ministero delle corporazioni, nella sua particolare competenza.

« L'emendamento andrebbe poi in ogni caso modificato per escludere il parere delle Confederazioni fasciste degli industriali e degli agricoltori, che non sembra necessaria allo scopo, e che potrebbe, invece, ritardare le pratiche di competenza dell'Endirot ».

SPINELLI FRANCESCO non insiste nell'emendamento.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che bisognerebbe coordinare l'articolo 5 con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8, di cui ha parlato il camerata Spinelli.

SCARDOVI, *Relatore*, sopprimerebbe all'articolo 5 le parole: « secondo norme che saranno impartite dal Commissariato generale delle fabbricazioni di guerra », disciplinando tale materia all'articolo 8.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si associa alla proposta del relatore.

(*Si approva l'articolo 5 con la soppressione proposta*).

PRESIDENTE. All'articolo 6 il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha propo-

sto tre emendamenti, accettati, in via di massima, dal Ministero delle corporazioni.

Col primo emendamento ha proposto di aggiungere, in fine del comma primo, le seguenti parole: « l'approvazione può esser data anche derogando alle disposizioni del regolamento edilizio ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta.

ANDRIANI crede opportuno che si dica: « regolamenti edilizi » in luogo di: « regolamento edilizio » perchè ogni città ha il suo regolamento.

SPINELLI FRANCESCO è d'accordo.

(*Si approva l'emendamento così modificato*).

PRESIDENTE. Allo stesso articolo 6, il Consigliere nazionale Rebucci ha proposto di aggiungere, in fine del primo comma, il seguente periodo:

« Tali manufatti, purchè in fregio a vie pubbliche, potranno essere eseguiti anche con impiego di tralicci metallici stampati da fessarsi a muretti di cinta e a sostegni in legno o in cotto ».

REBUCCI rileva che il sistema di chiusura delle proprietà involge problemi molto seri. Eliminate le cancellate, si ritiene che sia facile adattarsi al muro di cinta, che è la soluzione più semplice; ma occorre riferirsi agli elementi tradizionali di bellezza estetica delle nostre strade. Si pensi alle stazioni di turismo, di soggiorno e di cura, per la cui vita tali elementi sono essenziali. Sono state emanate leggi dirette ad abbellire ed a perfezionare, anche dal punto di vista ambientale, questi soggiorni. Si può immaginare che laddove esisteva una cancellata, con la graziosa visione del giardino, si ponga la monotonia di una teoria di muricciuoli? È concepibile che una serie di ville al mare, rimosse le cancellate, non abbiano nessuna protezione?

Conviene quindi adottare un sistema che concili le finalità della legge con l'estetica e con la pratica difesa della proprietà. Si potrebbe, pertanto, consentire l'uso del traliccio metallico, che somiglia molto alla rete, appoggiato a muretti di cinta e a sostegni in legno o in cotto, limitatamente alle strade principali.

Si verrebbe, in tal modo, a ridurre al minimo il reimpiego del materiale metallico.

PRESIDENTE non crede che le preoccupazioni estetiche del camerata Rebucci abbiano ragion d'essere nel momento in cui il

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Paese può esser chiamato ad affrontare sacrifici ben più gravi.

REBUCCI dichiara che tutti i cittadini sono disposti a dare molto di più delle cancellate, se le circostanze lo richiedano; ma ciò non toglie che l'emendamento possa essere preso in considerazione.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento.

*(Non è approvato).*

SCARDOVI, *Relatore*, dichiara di essere contrario alla disposizione contenuta nel secondo comma, che attribuisce al Podestà la facoltà di ordinare l'esecuzione dei manufatti, sempre che i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sarà ad essi prefisso.

È titolo d'onore lasciare i segni visibili della offerta che si fa alla Patria. Come nel novembre del 1935 i cittadini italiani diedero alla Patria la fede d'oro, così oggi danno il ferro. Non è necessario, a suo avviso, spendere denaro per costruire muri di cinta, quando domani la Nazione potrà essere in grado di ripristinare le cancellate di ferro. Propone pertanto di sopprimere il secondo comma.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, pur apprezzando il lodevole intento del relatore, osserva che la disposizione si riferisce soltanto ai casi in cui l'ornato pubblico richiede l'esecuzione dei manufatti.

Quando sarà possibile, si demoliranno i muri e si rimetteranno le cancellate.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di sopprimere il secondo comma dell'articolo 6.

*(La proposta non è approvata).*

Il secondo emendamento del Consigliere nazionale Spinelli Francesco è così formulato: « allo stesso articolo 6, ultimo comma, sostituire alle parole: « entro il 31 dicembre 1941-XX » le altre: « entro un anno dall'ordine di esecuzione ».

LEVA sopprimerebbe l'ultimo comma, perchè ritiene inutile fissare un termine.

ANDRIANI si associa, in quanto il Podestà potrà graduare i termini a seconda dell'entità del lavoro da compiere e delle condizioni dei proprietari che sono obbligati a provvedere.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, non ha difficoltà ad accettare il termine di un anno proposto, ma è contrario alla soppressione del comma. Dal momento che si è riconosciuta la neces-

sità che, in determinati casi, i manufatti siano eseguiti, è logico che si fissi un termine.

SPINELLI FRANCESCO osserva che con la sua proposta si è sostanzialmente mantenuto nello stesso termine del 31 dicembre 1941-XIX, stabilito dal disegno di legge.

ANDRIANI ridurrebbe il termine a 6 mesi, perchè possono esservi ragioni turistiche che rendano urgente la ricostituzione estetica dei luoghi.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, insiste perchè si stabilisca il termine di un anno.

*(Si approva l'emendamento proposto).*

PRESIDENTE. Il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha anche proposto di aggiungere in fine dell'articolo 6 il seguente comma:

« E concessa l'esenzione dall'imposta di consumo sui materiali da costruzione impiegati nell'esecuzione dei manufatti e, ove occorra dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ».

Avverte che il Ministero delle finanze ha comunicato di non poter accettare, per ragioni di principio, tale emendamento.

SPINELLI FRANCESCO non insiste.

*(Si approva l'articolo 6 con gli emendamenti accettati dal Governo).*

PRESIDENTE. All'articolo 7, comma primo, il Consigliere nazionale Andriani, ha proposto di sostituire il seguente:

« Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente articolo 2 o faccia denuncia incompleta o comunque violi le disposizioni dell'articolo 1, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori o diverse pene stabilite dal Codice penale ».

ANDRIANI nota che l'articolo 2 prevede il solo obbligo della denuncia, e già tale obbligo è espressamente ricordato con la dizione « chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente articolo 2 o faccia denuncia incompleta ».

Altre violazioni dell'articolo 2 non sono possibili. Stabilire una penalità per altre violazioni dell'articolo 2, sarebbe una superfluità, e potrebbe solo interpretarsi nel senso che le penalità stesse vadano applicate anche ai Podestà, nel caso che non facciano « affluire le denunce all'Ente distribuzione rottami » (primo capoverso, articolo 2) come il pronome « chiunque » potrebbe far sospettare.

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

Il che non sarebbe equo, nè credo siasi voluto.

L'aggiunta « senza pregiudizio delle maggiori o diverse pene stabilite dal codice penale » si riferisce alla possibilità che i proprietari violino il dovere che incombe ai depositari: per tale evento dovranno trovar applicazione (a seconda che la violazione sia dolosa o colposa) gli articoli 334 e 335 Codice penale, oppure l'articolo 351.

In tal modo si elimina il dubbio che fatti delittuosi di sottrazione o danneggiamento, ecc. delle cose sottoposte a custodia possano essere repressi, in deroga al disposto del Codice penale, con la sola pena contravvenzionale dell'articolo 7.

SCARDOVI, *Relatore*, lascerebbe immutato l'articolo 7, poichè secondo l'ultimo comma dell'articolo 2 i proprietari sono costituiti depositari, a tutti gli effetti di legge, del materiale denunciato.

ANDRIANI avverte che, appunto perchè ha meditato sugli obblighi che pesano sui proprietari costituiti depositari, dato che questo deposito può parificarsi al pignoramento o al sequestro, per cui provvede il Codice penale con gli articoli 334, 335, 351, ha proposto l'aggiunta: « senza pregiudizio delle maggiori o diverse pene stabilite dal Codice penale ».

E da rilevare che il Codice penale non prevede il deposito *jussu legis*; prevede il caso di un pignoramento e sequestro che può comprendere anche questa forma di deposito. Comunque non può reprimersi con una sanzione contravvenzionale — quale è quella dell'articolo 7 — il fatto di colui che alieni o sottragga materiale di cui è custode. Questo è un delitto e non una contravvenzione.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, osserva che l'ipotesi contemplata dall'articolo 2 non può dar luogo ad una contravvenzione, ma a un delitto. Bisognerebbe quindi prevedere una sanzione diversa; ma in una legge eccezionale come questa si deve stabilire una sanzione esplicita.

ANDRIANI ritiene che provveda automaticamente il Codice penale. Comunque, se si vuole una sanzione esplicita si potrebbe dire: « il proprietario che aliena, sottrae o disperde il materiale di cui è depositario a norma del terzo comma dell'articolo 2, è punito con la reclusione da 3 mesi a 3 anni ».

Si potrebbero anche richiamare gli articoli del Codice penale, aggiungendo al terzo comma dell'articolo 2 le parole: « e ad essi

sono applicabili le pene degli articoli 334 e 335 Codice penale ».

GUIDI GIOVANNI vorrebbe che all'articolo 7 si facesse comunque obbligo ai proprietari di rimuovere e cedere il materiale di cui fa cenno l'articolo 1; in caso contrario avverrebbe che chiunque non denunciasse sarebbe condannato, ma del materiale non si parlerebbe più.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che, in questo caso, secondo l'articolo 1, la rimozione sarà eseguita dall'Ente distribuzione rottami a spese del proprietario.

TOSELLI GAETANO afferma che la dizione dell'articolo 7 è chiara e precisa. Un richiamo al Codice penale creerebbe possibilità di equivoci. Manterrebbe pertanto l'articolo invariato.

ANDRIANI propone la seguente formula dell'articolo 7:

« Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente articolo 2 o faccia denuncia incompleta, o comunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori o diverse sanzioni stabilite dal Codice penale.

« Ove si tratti di piccola quantità di materiale, e comunque non superiore a 200 chilogrammi, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore del materiale stesso, e, in ogni caso, non inferiore a lire 500 ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, accetta.

(*Si approva l'articolo 7 così formulato*).

PRESIDENTE. All'articolo 8 il Consigliere nazionale Spinelli Francesco ha proposto di aggiungere il seguente comma:

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme che si rendano necessarie per l'esecuzione della presente legge e di graduare la rimozione e la cessione delle cancellate ».

Il Ministero delle finanze osserva che « le norme per l'esecuzione della legge dovrebbero essere emanate con decreto Reale, ai sensi della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Duce del Fascismo Capo del Governo, anzichè del Commissariato per le fabbricazioni di guerra, ovvero dal Ministero dell'interno, di concerto in ambedue i casi con l'Amministrazione finanziaria.



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

« Tale facoltà già compete, peraltro, al potere esecutivo ai sensi della legge n. 100 predetta.

« Qualora poi si tratti di semplici istruzioni, a ciò si può provvedere in via amministrativa senza che occorra alcuna delegazione speciale per legge.

« Il comma aggiuntivo proposto non può, pertanto, introdursi, salvo che si ritenga di limitarlo alla parte che prevede la possibilità di graduare la rimozione e la cessione delle cancellate ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ricorda che si discusse su questo punto in occasione del provvedimento relativo alla denuncia del rame e si ritenne che la competenza spettasse al Commissariato per le fabbricazioni di guerra, in quanto devono prevalere le esigenze militari.

Formulerebbe nel seguente modo il comma aggiuntivo all'articolo 8:

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, le norme relative all'acquisto, concentramento e distribuzione del materiale soggetto a denuncia, nonchè tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge ».

SCARDOVI, *Relatore*, preferirebbe la formula: « Il Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra deve emanare, ecc. ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, nota che tale formula potrebbe essere respinta dal Ministro della giustizia, perchè manca la delega in materia.

LEVA vorrebbe che si dicesse chiaramente che il concentramento del materiale avviene gradualmente, per evitare che il ferro rimanga per lungo tempo in luoghi aperti.

ORSI rileva che il termine per emanare le norme esecutive scade contemporaneamente a quello stabilito per la denuncia. Non si potrà evitare l'inconveniente che i proprietari denunzino materiale che potrà essere escluso dalle norme.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, avverte che le norme riguardano l'acquisto, concentramento e distribuzione e non la denuncia del materiale. D'altra parte, non è possibile stabilire un termine più breve per l'emanazione delle norme.

LEVA chiede se le inferriate delle finestre devono essere rimosse.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, dichiara che non devono essere rimosse.

DONELLA osserva che le norme regolamentari dovrebbero precedere di qualche tempo la scadenza del termine per la denuncia, per modo che i proprietari sapessero con precisione che cosa debbono denunciare.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si rende conto del rilievo del camerata Donella, ma nota che non è possibile abbreviare il termine per l'emanazione delle norme, oppure allungare il termine previsto per la denuncia all'articolo 2.

DONELLA segnala la posizione di tutti i proprietari delle zone rurali dove esistono recinzioni di rete metallica.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che la rete metallica è esclusa dalla denuncia, secondo l'interpretazione autentica del Ministero delle corporazioni. Per le denunce saranno emanate norme sufficientemente chiare.

SPINELLI FRANCESCO raccomanda che siano date istruzioni perchè, attraverso comunicazioni dei Prefetti, siano chiariti i termini della legge, per eliminare i dubbi creati dalle pubblicazioni dei giornali.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, assicura che saranno date in proposito istruzioni ai Prefetti.

DONELLA raccomanda che siano stabilite con chiarezza le modalità della denuncia, per evitare gli inconvenienti verificatisi in occasione della denuncia del rame.

ANDRIANI associandosi ai rilievi del camerata Donella proporrebbe di portare il termine della denuncia a due mesi, altrimenti il termine concesso al Commissariato per le fabbricazioni di guerra per l'emanazione delle norme viene a scadere lo stesso giorno in cui scade il termine concesso ai proprietari per fare le denunce. Non si potrà pertanto pretendere che i proprietari si uniformino alle norme, che il Commissariato potrebbe emanare anche al trentesimo giorno, e che quindi i proprietari possono non avere il tempo e la possibilità di conoscere.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, ripete che ciò è impossibile, perchè vi sono esigenze inderogabili di indole militare.

PRESIDENTE avverte che il Sottosegretario di Stato per l'interno ha sostanzialmente accettato l'emendamento aggiuntivo all'articolo 8 proposto dal camerata Spinelli

Francesco, integrandolo, per modo che il testo definitivo risulta così formulato:

« E data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme relative all'acquisto, al concentramento e alla distribuzione del materiale soggetto a denuncia, nonché tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

« All'emanazione di dette norme il Commissariato provvederà entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge ».

*(E approvato — Si approva l'articolo 8).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania. (702)**

CEMPINI MEAZZUOLI, *Relatore*, osserva che il comune di Apuania, costituito con la fusione dei comuni di Massa, Carrara e Montignoso, si trova in condizioni finanzia-

rie non agevoli. Il disegno di legge provvede all'assetto del suo bilancio.

PRESIDENTE pone in votazione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi allegato).*

**Elenco delle registrazioni eseguite nella prima quindicina del mese di marzo 1940-XVIII (Doc. II, n. 6)**

BAROFFIO, *Relatore*, nota che trattasi di due decreti relativi al collocamento a disposizione dei Prefetti Mastromattei e Vittorelli, che la Corte dei conti ha registrato con riserva unicamente perchè il numero dei Prefetti a disposizione, che normalmente è di 15, sale a 21.

Poichè il numero in organico non viene alterato, propone che il provvedimento sia approvato.

PRESIDENTE pone ai voti tale proposta.

*(E approvata).*

**La riunione termina alle 18,45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Conversione in legge, con modificazioni, del Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame e per la raccolta di essi. (628-B)**

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1805, recante norme per il censimento dei rottami e dei manufatti di rame non in opera e per la raccolta di essi, *con le seguenti modificazioni:*

*All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

« L'obbligo della denuncia si estende anche ai rottami e manufatti che, essendo in opera alla data della pubblicazione del presente decreto, per qualsiasi causa vengano a trovarsi nelle condizioni previste nel 1° comma dell'articolo 1 e nel 1° comma del presente articolo. In tal caso la denuncia dovrà essere fatta entro trenta giorni da tale momento ».

*Dopo il primo comma dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:*

« È data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di stabilire, con la stessa deliberazione o con successive, le norme che si rendano necessarie per la raccolta dei rottami e dei manufatti di rame ».

*All'articolo 7 la parola « inferiore » è sostituita con la parola: « superiore ».*

**Nuovo ordinamento dell'Istituto Maestre Pie Filippini. (685)**

ART. 1.

Al Pontificio Istituto delle Maestre Pie Filippini, con sede generalizia in Roma, è

riconosciuta, agli effetti civili, tanto per la Casa generalizia quanto per le Case dipendenti, la personalità giuridica di Associazione religiosa a' termini dell'articolo 29, lettera b) del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo nel Regno dalla legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

ART. 2.

Sono revocati i provvedimenti con i quali era stata attribuita alla Sede generalizia ed alle Case locali dell'Istituto predetto una condizione giuridica diversa da quella risultante dalla presente legge.

La Sede generalizia e le Case locali dell'Istituto conserveranno i beni di cui attualmente sono in possesso con gli oneri legalmente costituiti, compresi quelli assunti nei confronti del Ministero dell'educazione nazionale per la gestione di scuole parificate.

**Ampliamento delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Biella e di Vigliano Biellese. (688)**

ART. 1.


Al comune di Biella sono aggregati i comuni di Cossila e di Chiavazza, eccettuata la parte del territorio di quest'ultimo, delimitata giusta l'annessa pianta planimetrica, che è aggregata al comune di Vigliano Biellese.

ART. 2.

Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla ripartizione delle attività e passività del comune di Chiavazza fra quelli di Biella e di Vigliano Biellese.

**TIPO PLANIMETRICO**

SCALA 1 : 2000



LEGGENDA: Vecchi confini intercomunal..... Confine fra i comuni di Biella e di Vigliano Biellese - - - -



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Denuncia e raccolta delle cancellate di ferro o di altro metallo. (693)**

ART. 1.

Entro il 31 dicembre 1940-XIX, tutte le cancellate di ferro o di altro metallo, comunque destinate a recintare immobili urbani o rurali, comprese quelle adibite a recinzioni parziali di immobili od alla divisione fra immobili contigui, ed in genere tutte le cancellate aventi funzione di separazione o di isolamento di immobili, esclusi i cancelli di entrata, debbono essere rimosse e cedute come rottami all'Ente distribuzione rottami, che le terrà a disposizione del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.

La rimozione deve avvenire a cura e spese dei proprietari. Ove questi non vi provvedano nel periodo di tempo fissato dal Prefetto, la rimozione sarà eseguita, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo articolo 7, dall'Ente distribuzione rottami all'atto del ritiro del materiale e a spese del proprietario, rivalendosi, fin dove possibile, sul prezzo di acquisto.

ART. 2.

Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge i proprietari hanno l'obbligo di far denuncia, in carta semplice, delle cancellate di cui al precedente articolo 1, indicandone le dimensioni (lunghezza complessiva, altezza) al Podestà del comune competente per territorio.

I Podestà faranno affluire le denunce all'Ente distribuzione rottami.

Con le denunce i proprietari sono costituiti depositari, a tutti gli effetti di legge, del materiale denunciato.

ART. 3.

Per le cancellate di notevole pregio artistico o storico ovvero che abbiano carattere monumentale o che siano state già riconosciute tali a norma delle vigenti leggi per la tutela del patrimonio artistico, restando fermo l'obbligo della denuncia di cui al precedente articolo 2, i proprietari rivolgeranno, entro lo stesso termine prescritto per la denuncia, una domanda motivata ai Prefetti delle rispettive provincie, per l'esclusione dall'obbligo di rimozione di dette cancellate.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge i Prefetti trasmetteranno per la decisione, alle Regie soprintendenze com-

petenti alle antichità ed all'arte e, nei casi più importanti, al Ministero dell'educazione nazionale, le domande di cui al comma precedente.

Per le sole cancellate cui si riferiscono le domande inoltrate dai Prefetti alle soprintendenze od al Ministero dell'educazione nazionale, la rimozione è sospesa fino alla decisione sulle domande stesse.

ART. 4.

Sono escluse dall'obbligo di cui al precedente articolo 1 nonchè da quello della denuncia di cui all'articolo 2, le cancellate facenti parte di immobili:

a) riconosciuti di esclusiva proprietà della Santa Sede, ai sensi degli articoli 13 e 16 del Trattato approvato con legge 27 maggio 1929-VII, 810;

b) appartenenti a Stati esteri destinati a sede di rappresentanza diplomatica e consolare, o equiparati;

c) appartenenti a cittadini stranieri;

d) destinati al culto cattolico o ad altri culti ammessi dallo Stato;

e) appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, per le cancellate appostevi per ragioni di ordine pubblico, incolumità e sicurezza pubblica o interesse militare, nonchè per la sicurezza di edifici in cui si conservano valori dello Stato.

Il Provveditorato generale dello Stato per gli immobili dello Stato, ed i Prefetti per gli immobili degli Enti pubblici, determineranno, sentita l'autorità militare competente nei casi di interesse militare, se ricorrano gli estremi di cui alla lettera e).

ART. 5.

All'acquisto, concentramento e distribuzione del materiale provvederà l'Ente distribuzione rottami.

Il prezzo di acquisto, da corrispondersi dall'Ente distribuzione rottami, verrà fissato dal Ministero delle corporazioni.

ART. 6.

I progetti di manufatti, che i proprietari ritenessero di sostituire alle cancellate rimosse, debbono essere approvati, quando siano destinati a recintare proprietà in fregio a vie pubbliche, dal Podestà sentita la Commissione edilizia comunale. L'approvazione può esser data anche derogando alle disposizioni dei regolamenti edilizi.

Se l'ornato pubblico lo rende necessario, il Podestà può, sentita la Commissione edilizia comunale, ordinare la esecuzione dei manufatti con le modalità ed agli effetti dell'articolo 55 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvata con Regio decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, semprechè i proprietari non vi abbiano proceduto entro il termine che sarà ad essi prefisso.

I manufatti, dei quali è ordinata la esecuzione a norma del comma precedente, debbono essere posti in opera entro un anno dall'ordine di esecuzione.

ART. 7.

Chiunque ometta la denuncia prevista dal precedente articolo 2 o faccia denuncia incompleta, o comunque violi le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 è punito con l'arresto da 6 mesi a 3 anni e con l'ammenda non inferiore a lire 2000, senza pregiudizio delle maggiori o diverse sanzioni stabilite dal Codice penale.

Ove si tratti di piccola quantità di materiale, e comunque non superiore ai 200 chilogrammi, la pena è dell'ammenda dal triplo al decuplo del valore del materiale stesso, e, in ogni caso, non inferiore a lire 500.

ART. 8.

La presente legge entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

E data facoltà al Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra di emanare le norme relative all'acquisto, al concentramento e alla distribuzione del materiale soggetto a denuncia; nonchè tutte le altre norme necessarie per l'esecuzione della presente legge.

All'emanazione di dette norme il Commissariato provvederà entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge.

**Provvedimenti finanziari per il comune di Apuania. (702)**

ART. 1.

I resti di capitale al 1° gennaio 1940-XVIII dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli ex comuni di Massa, Carrara e Montignoso, ora comune di Apuania, saranno trasformati in nuovi prestiti al 5.80 per cento ammortizzabili in 50 anni dalla data suindicata.

In considerazione dei saggi d'interesse dei mutui da trasformare e tenuto conto del residuo periodo di ammortamento dei mutui stessi l'annualità verrà ridotta, per i primi dieci anni, di una quota corrispondente agli interessi dell'1,7842 per cento.

Per le operazioni assistite da contributo statale, questo resterà invariato nell'importo e nella durata, ed i nuovi mutui riguarderanno solo la quota a carico dell'Ente mutuuario.

ART. 2.

Gli atti relativi alle operazioni di cui all'articolo precedente per il raggiungimento dei fini previsti nella presente legge, sono esenti da qualsiasi tassa ed imposta indiretta sugli affari, eccetto quella generale sull'entrata.

Ove peraltro occorra la registrazione di tali atti, essa è soggetta all'imposta fissa di registro ed ipotecaria di lire 20 per ciascuna formalità.